

STATUTO

PREAMBOLO

L'associazione ha lo scopo di promuovere la cultura della valutazione, tramite la diffusione della pratica della valutazione delle politiche pubbliche, dei programmi, dei progetti e di ogni processo decisionale pubblico e privato, il dibattito sui metodi e sulle tecniche di valutazione, la formazione dei valutatori. Per cultura della valutazione intendiamo: abituarsi a confrontare i risultati ottenuti da politiche, programmi e progetti con gli obiettivi individuati in partenza e con i problemi sociali ed economici che essi intendevano affrontare, e quindi definire i punti di forza e di debolezza dei programmi; contribuire alla negoziazione tra le parti sociali, offrendo ai soggetti coinvolti nella implementazione dei programmi la possibilità di far sentire la propria voce e suscitando nelle amministrazioni il desiderio di farsi valutare, oltre alla capacità di autovalutarsi; sostenere i processi decisionali con un'analisi delle loro implicazioni e dei loro esiti per il conseguimento di migliori livelli di efficacia ed efficienza interna ed esterna.

In altre parole, migliorare il rendimento delle istituzioni pubbliche, del privato sociale e delle organizzazioni cercando di utilizzare tutte le risorse umane e sociali disponibili nonché, attraverso ciò, contribuire alla generazione di conoscenze sull'efficacia dell'azione umana.

MISSION

Nel perseguimento del suo scopo, l'associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Riunire soggetti coinvolti nella pratica e nello studio della valutazione, e persone impegnate nel far progredire la valutazione nelle amministrazioni pubbliche e in ogni luogo in cui essa è applicata affinché nel dialogo e nel dibattito queste diverse figure possano confrontare le proprie esperienze e far crescere la sfera di influenza della valutazione; promuovere iniziative che spingano all'autovalutazione;
- Organizzare corsi di formazione, stage e altre occasioni formative per migliorare la pratica della valutazione; organizzare forme di studio e di dibattito per verificare la validità dei metodi di valutazione correntemente usati in particolari ambiti applicativi e per suggerirne miglioramenti;
- Studiare i modi per favorire l'utilizzo dei risultati delle valutazioni nei processi decisionali e nel dibattito pubblico, con particolare riguardo agli aspetti della comunicazione e del rapporto con i media.

Il presente preambolo è parte integrante dello Statuto.

ART. 1 – LA DENOMINAZIONE E LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE

La "**Associazione Italiana di Valutazione - ETS**" costituita ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (indicata di seguito anche come "AIV", o "Associazione") è un'associazione culturale, scientifica e professionale senza fini di lucro che ha lo scopo, secondo le modalità indicate negli Artt. 2 e 3 del presente Statuto, di diffondere la cultura valutativa in Italia e sul piano internazionale nonché di promuovere e tutelare la specifica attività dei soci che svolgono professionalmente interventi di valutazione così come definiti al successivo art. 3 del presente Statuto. A tal fine promuove e mantiene legami e relazioni con le principali associazioni e organizzazioni nazionali estere e sovranazionali che si occupano di diffondere la valutazione in Europa e nel Mondo. La sede dell'Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. Al fine del perseguimento dei propri scopi ed obiettivi l'associazione può dotarsi delle soluzioni ed articolazioni organizzative, operative e territoriali ritenute volta a volta più opportune.

ART. 2 – LO SCOPO E GLI OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE

L'Associazione Italiana di Valutazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della cultura e della pratica della valutazione nonché la ricerca e la sperimentazione sui metodi e le tecniche di supporto alla

valutazione; la formazione dei valutatori, dei committenti e dei decisori; la qualificazione dei contenuti e delle modalità realizzative delle valutazioni; la promozione e la tutela di coloro che progettano, coordinano e realizzano professionalmente interventi di valutazione.

L'Associazione sostiene la diffusione della valutazione agendo sia sul fronte dell'offerta che della domanda di valutazione e favorendo la diffusione presso i decisori ed i cittadini dei risultati e degli esiti degli interventi di valutazione. Nel perseguimento del suo scopo, l'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- Riunire soggetti coinvolti nello studio, nella pratica e nello sviluppo della valutazione nelle amministrazioni pubbliche, nei contesti decisionali organizzati e nei sistemi economici, sociali e produttivi al fine di confrontare le diverse esperienze e far crescere la sfera di influenza della valutazione;
- Organizzare attività di formazione, stage, convegni e altre occasioni di dibattito e studio per diffondere e sviluppare gli orizzonti teorico-metodologici della valutazione anche rispetto alla validità dei metodi di valutazione usati ed alla loro qualificazione;
- Favorire il dialogo multidisciplinare e interprofessionale sulla valutazione;
- Migliorare la pratica della valutazione anche occupandosi delle modalità operative concrete con cui la valutazione viene condotta e realizzando le relative azioni di sensibilizzazione;
- Favorire l'utilizzo dei risultati delle valutazioni nei processi decisionali e nel dibattito pubblico con ogni tipo di intervento e azione ritenuta utile;
- Intervenire presso le Pubbliche Amministrazioni affinché siano diffusi, per quanto possibile ed opportuno, i risultati delle valutazioni;
- Promuovere ogni aspetto utile alla corretta informazione dei significati della valutazione, con iniziative editoriali associative, con un continuo rapporto con i media e in ogni altra forma di comunicazione ritenuta efficace;
- Promuovere e tutelare la pratica professionale della valutazione e coloro che la esercitano in forma esclusiva o prevalente, anche contribuendo alla diffusione delle più incisive esperienze di valutazione nel pubblico, nel privato e sul piano internazionale.

ART. 3 – L'OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'AIV definisce come proprio oggetto di interesse quelle attività di valutazione che:

- Si caratterizzano in maniera prevalente, per quanto non esclusiva, per essere basate sulla ricerca sociale applicata e per l'utilizzo del bagaglio teorico e metodologico delle scienze umane e sociali nel rispetto del pluralismo metodologico che esse consentono;
- Hanno come obiettivo la ricostruzione del senso e del valore dell'azione istituzionale, sociale ed organizzativa nelle sue diverse forme e modalità attuative (interventi, programmi, politiche e atti regolativi), delle sue ragioni, dei suoi effetti, dei suoi punti di forza, di debolezza e di criticità;
- Sono finalizzate alla espressione di un giudizio argomentato rispetto ad uno specifico fabbisogno decisionale e di intervento;
- Si riferiscono ad ogni tipo di azione strutturata socialmente rilevante oppure all'intervento di organizzazioni, pubbliche o private, che siano oggetto o strumento dell'azione pubblica o a rilevanza pubblica;
- Adottano un approccio pluralista rispetto ai metodi ed alle appartenenze disciplinari nell'ambito delle scienze umane e sociali;
- Tengono conto della pluralità e diversità dei punti di vista espressi dai soggetti coinvolti e della complessità degli effetti che le azioni a rilevanza pubblica e collettiva determinano nella società, considerandone gli aspetti di efficienza, efficacia ed equità.

In conseguenza del proprio oggetto di interesse, l'AIV riconosce come propri ambiti di intervento:

- a) Il rafforzamento di un quadro istituzionale, sociale, normativo e professionale favorevole alla diffusione della pratica della valutazione in Italia;
- b) La qualificazione costante delle competenze tecnico-professionali di coloro che intervengono a vario titolo nei processi di valutazione;

- c) La presa in carico e l'attenta considerazione, anche in chiave di sostegno ed accompagnamento, dei fenomeni e dei processi di riproduzione e mutamento sociale e istituzionale entro cui la valutazione si definisce e realizza;
- d) La costruzione di condizioni culturali, di sistema e di contesto tali da favorire l'utilizzo sistematico e consapevole dei risultati della valutazione da parte dei decisori e del complesso degli attori volta a volta interessati;
- e) La promozione, l'indirizzo ed il governo dei processi di identificazione, costruzione, legittimazione e riconoscimento, anche formale, della professione di valutatore;
- f) La promozione e la tutela della specifica attività dei soci che svolgono professionalmente interventi di valutazione;
- g) L'aggiornamento professionale costante dei propri soci.

ART. 4 – L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per realizzare le proprie finalità l'Associazione può:

- a) Promuovere e sostenere iniziative anche normative e legislative idonee al conseguimento delle finalità associative ed allo sviluppo e tutela professionale della comunità dei valutatori;
- b) Rappresentare gli interessi scientifici, culturali e professionali dei propri soci ad ogni livello istituzionale italiano ed internazionale, anche aderendo ad organismi nazionali o sovranazionali le cui finalità siano coerenti con quelle dell'Associazione;
- c) Produrre e gestire servizi collettivi di interesse culturale, scientifico e professionale, per i propri soci o per terzi evitando in ogni caso di porsi in concorrenza con l'attività dei soci medesimi;
- d) Realizzare ogni attività culturale e scientifica reputata idonea alla diffusione, promozione e sostegno delle finalità associative, della qualificazione metodologica delle valutazioni e dello sviluppo delle competenze di chi le commissiona e realizza, compresi seminari, congressi, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- e) Realizzare attività pubblicistiche di tipo culturale e scientifico o di tipo promozionale rivolte ai propri soci o più in generale alla comunità scientifica, istituzionale e sociale italiana ed internazionale, compresi opuscoli e dépliant, riviste periodiche, libri e collane editoriali, in proprio od in convenzione con editori terzi, ed anche utilizzando supporti magnetici, trasmissioni via etere, cavo, tecnologie telematiche o altro;
- f) Svolgere attività formative di ogni tipo, durata e livello, per i propri soci o per terzi, su temi ed argomenti inerenti la valutazione nonché su ambiti che non si identificano direttamente con la valutazione ma sono significativi per la valutazione delle azioni e degli interventi di rilevanza pubblica;
- g) Promuovere l'aggiornamento professionale costante dei propri soci e predisporre strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale aggiornamento in ottemperanza alle previsioni normative e regolamentari;
- h) Diffondere e comunicare ai cittadini le evidenze prodotte dalla valutazione oppure agire perché ciò avvenga da parte di terzi affinché il dibattito pubblico sia adeguatamente informato e ciascun cittadino – ma anche ciascuna organizzazione che intende rappresentarlo - possa trovarsi nelle condizioni di esprimere le proprie posizioni o fare valere la propria legittima influenza sulle decisioni sulla base di una conoscenza solida e documentata delle azioni pubbliche e collettive, delle loro ragioni, risultati, effetti e modalità di attuazione;
- i) Svolgere qualunque altra attività per i soci o per terzi ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi associativi evitando in ogni caso di realizzare attività che la pongano in concorrenza ed in competizione con quelle professionali degli associati. Il Consiglio Direttivo si farà garante del rispetto di questo principio esplicitandone all'Assemblea, di norma preventivamente, i criteri operativi di riferimento.

ART. 5 – I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri aventi domicilio in Italia, che pagano la quota associativa e condividono i contenuti dello Statuto.

Possono essere soci anche individui stranieri se aventi sede, anche temporaneamente, in Italia o se comunque aventi caratteristiche e ambiti di intervento coerenti con le finalità dell'AIV. Le modalità di acquisizione, perdita, mantenimento e rinuncia della qualifica di socio sono definite nel Regolamento, che dovrà contenere criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite da AIV. Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- Prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 6 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- I) L'Assemblea dei soci
- II) Il Consiglio Direttivo
- III) Il Presidente
- IV) Il Collegio dei Proviviri
- V) L'organo di controllo (ove istituito)
- VI) Il revisore legale dei Conti (ove istituito)

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione per quanto attiene gli indirizzi da conferire all'attività associativa. Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di quattro associati.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce entro il 30 aprile di ciascun anno su convocazione del Presidente; la convocazione può avvenire anche tramite gli organi informativi dell'Associazione e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea dei soci:

- a) Discute le modalità per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- b) Approva i bilanci annuali a consuntivo e preventivo;
- c) Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo e il suo Presidente nonché il Collegio dei Proviviri;
- d) Nomina, su proposta del Presidente e con parere favorevole del Consiglio direttivo, l'organo di controllo qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa;
- e) Nomina, su proposta del Presidente e con parere favorevole del Consiglio direttivo, il revisore dei conti qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa;
- f) Modifica lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico;
- g) Propone e discute mozioni vincolanti per il Direttivo.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di sette membri (compreso il Presidente) eletti ogni tre anni in base a candidature autonome dall'Assemblea fra i soci regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto all'art. 14.,
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo uscente sono rieleggibili

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare senza diritto di voto:

- il Presidente del Direttivo precedente;
- almeno una volta nel corso dell'anno, i coordinatori dei Gruppi Tematici, i responsabili della Collana e della RIV.

Il Consiglio Direttivo:

- a) realizza le finalità associative statutarie e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea programmi di attività e ne assicura la realizzazione; gestisce il patrimonio e le risorse finanziarie associative e determina annualmente le quote associative;
- c) elegge su proposta del Presidente il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed ogni altra carica operativa ritenuta necessaria indicandone contestualmente il mandato preciso;
- d) attribuisce incarichi speciali ai componenti del Direttivo o a singoli soci per rendere operative le decisioni assunte dal Direttivo medesimo o dall'Assemblea dei soci
- e) istituisce gruppi tematici o commissioni di lavoro secondo quanto previsto dal Regolamento
- f) adotta e rende esecutivi i provvedimenti di tipo disciplinare e sanzionatorio nei confronti dei Soci anche in attuazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri secondo le procedure stabilite dal Regolamento;
- g) realizza ogni attività rispondente agli scopi dell'Associazione sottoponendo a verifica assembleare il proprio operato.

Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente con un'unica convocazione almeno tre volte l'anno ed è considerato valido se vi partecipa almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. Il Consiglio può svolgersi anche per via telematica.

ART. 9– IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni

Il Presidente:

- a) Rappresenta l'Associazione in tutte le sedi, anche sotto il profilo giuridico e fiscale;
- b) Convoca il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori;
- c) Gestisce ogni attività corrente e straordinaria, sottoponendola a ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (qui di seguito indicato anche come "Collegio") è eletto dall'Assemblea fra i soci che non ricoprono e che non sono candidati ad altre cariche associative: è composto da tre membri effettivi più due supplenti che durano in carica tre anni. I membri del Collegio sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Elegge il Presidente del Collegio tra i propri membri;
- b) Si esprime con parere non vincolante al Consiglio Direttivo nei casi di controversia fra i soci, o fra soci e gli organi associativi, che siano stati sottoposti al suo esame da parte di qualunque socio;
- c) Si esprime con parere vincolante al Consiglio Direttivo nei casi di richiesta di sanzioni relative ad un socio, secondo le procedure stabilite nel Regolamento.
- d) Si esprime, su richiesta del Consiglio Direttivo nei casi di controversia tra soci e committenti, stakeholder o destinatari delle attività di valutazione.

Tutte le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza semplice.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – I REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO E AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al fine di garantire una rappresentanza dell'Associazione di alto profilo scientifico e professionale possono candidarsi ed accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri solo coloro che: svolgono la valutazione come attività prevalente da almeno cinque anni; insegnano con continuità da almeno cinque anni materie relative alla valutazione in Università o Scuole di livello terziario non accademico; organizzano, coordinano, supervisionano con continuità da almeno cinque anni attività di valutazione presso istituzioni pubbliche o organizzazioni private; dirigono organismi pubblici o privati che realizzano interventi di valutazione; divulgano da almeno cinque anni la teoria, i metodi e le tecniche della valutazione attraverso pubblicazioni di rilevanza almeno nazionale.

In ogni caso tutti i candidati non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività dell'Associazione. La presenza dei requisiti viene verificata e garantita dalla Commissione Verifica Poteri.

ART. 14 – LO STATUTO, IL CODICE DEONTOLOGICO E IL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Il Preambolo e gli Artt. 1, 2 e 3 del presente Statuto possono essere modificati in un'Assemblea ordinaria o straordinaria solo con una maggioranza di 2/3 dei voti esprimibili: tutte le altre parti dello Statuto possono essere modificate, in analoga Assemblea, con una maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti. Il Codice deontologico è, al pari dello Statuto, un documento formale ufficiale dell'Associazione. Ogni socio si impegna, aderendo all'Associazione, a far proprie le raccomandazioni del Codice ed a rispettarne i suggerimenti.

Le linee guida del Codice Deontologico sono modificabili in un'Assemblea ordinaria o straordinaria valida con una maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. Le norme che regolamentano l'esecuzione puntuale dello Statuto sono indicate nel Regolamento associativo: il Regolamento è modificabile in un'Assemblea ordinaria o straordinaria valida con una maggioranza

semplice qualunque sia il numero dei presenti. Se necessario il Regolamento può essere modificato dal Direttivo e le modifiche essere successivamente ratificate dall'Assemblea.

ART. 15 – IL BILANCIO

Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno: esso viene predisposto dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la sua presentazione all'Assemblea dei soci e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza secondo uno schema dallo stesso prescelto conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017, in modo comunque da rappresentare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio. Nel bilancio stesso devono trovare separata indicazione le voci riferibili alle attività istituzionali e quelle riconducibili alle eventuali attività commerciali svolte. I bilanci sono conservati, una volta approvati, dal Presidente o, se nominato, dal Tesoriere, e possono essere liberamente consultati dai soci secondo modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 16 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli utili o avanzi di gestione evidenziati nel bilancio annuale, ogni contributo in denaro o in natura, ovvero liberalità ricevute e accettate dal Consiglio Direttivo, beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, comunque acquisiti.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione degli stessi, né di fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che ciò non venga imposto dalla legge. A coloro che per qualsiasi motivo perdano la qualifica di socio non spetta alcuna partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

ART. 17 – LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Salvo i casi previsti dalla legge o imposti dall'Autorità, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in cui siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (anche se rappresentati per delega) e con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Detta assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In ogni caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatta salva qualsiasi altra destinazione disposta dalla legge.

Venezia, 2 aprile 2019